

2) Un'indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa principale rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro.

3) La mera circostanza che una disposizione nazionale quale l'art. 25, n. 2, della legge 12 aprile 2007, n. 7/2007, recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici (Ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público), non contenga alcun riferimento alla direttiva 1999/70 non esclude che tale disposizione possa essere considerata una misura nazionale di trasposizione di tale direttiva.

4) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio, come quelle triennali oggetto della causa principale, per il periodo compreso tra la scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione della direttiva 1999/70 e la data dell'entrata in vigore della legge nazionale che recepisce tale direttiva nel diritto interno dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni pertinenti di diritto nazionale relative alla prescrizione.

5) Nonostante l'esistenza, nella normativa nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70, di una disposizione che, pur riconoscendo il diritto dei dipendenti pubblici temporanei al versamento delle indennità per trienni di anzianità, esclude tuttavia l'applicazione retroattiva di tale diritto, le autorità competenti dello Stato membro interessato hanno l'obbligo, in forza del diritto dell'Unione, e nel caso di una disposizione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, avente effetto diretto, di attribuire al citato diritto al versamento delle indennità un effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza del termine impartito agli Stati membri per la trasposizione di tale direttiva.

(<sup>1</sup>) GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010**  
**— AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione europea, Electrabel SA**

(Causa C-480/09 P) (<sup>1</sup>)

**(Impugnazione — Aiuti di Stato — Aiuto dichiarato compatibile con il mercato comune — Condizione del previo rimborso da parte del beneficiario di un aiuto anteriore dichiarato illegittimo — Nozione di «entità economica unica» — Controllo congiunto da parte di due società madri distinte — Travisamento dei motivi di ricorso — Errori e vizi di motivazione)**

(2011/C 55/26)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: AceaElectrabel Produzione SpA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo e M. Merola, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentante: V. Di Bucci, agente), Electrabel SA (rappresentanti: L. Radicati di Brozolo e M. Merola, avvocati)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 8 settembre 2009, causa T-303/05, AceaElectrabel Produzione SpA/Commissione, con cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all'aiuto di Stato che l'Italia — Regione Lazio — intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244)

**Dispositivo**

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'AceaElectrabel Produzione SpA supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) L'Electrabel SA supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 dicembre 2010**  
**(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Minerva Kulturreisen GmbH/Finanzamt Freital**

(Causa C-31/10) (<sup>1</sup>)

**(Sesta direttiva IVA — Art. 26 — Regime particolare delle agenzie di viaggi e degli organizzatori di giri turistici — Ambito di applicazione — Vendita di biglietti d'ingresso all'Opera senza ulteriori prestazioni)**

(2011/C 55/27)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Bundesfinanzhof